

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1486

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZAGARI, DELLA BRIOTTA, VINEIS, COLUCCI

Presentata il 17 gennaio 1973

Nuovo ordinamento della professione di giornalista

ONOREVOLI COLLEGHI! — La professione di giornalista è attualmente disciplinata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, su la base di tre essenziali criteri:

1) formazione di un « Ordine » professionale, riservato agli iscritti ad appositi albi, ai quali soltanto è consentito usare il titolo ed esercitare la professione di giornalista, con la protezione degli articoli 348 e 498 del codice penale;

2) distinzione, in seno all'unico Ordine professionale, tra giornalisti « professionisti », definiti come « coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista », e giornalisti « pubblicisti », definiti come « coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni od impieghi », con attribuzione prefissata ai primi di maggiori diritti in campo professionale e di una assoluta preponderanza in seno agli organi direttivi dell'Ordine, indipendentemente da ogni rapporto proporzionale tra le due categorie;

3) determinazione di un unico e ristretto canale fra l'iscrizione all'elenco professionisti dell'albo attraverso una « pratica » professionale e un successivo esame, che subordinano sostanzialmente l'immissione di nuovi elementi alla volontà dei maggiori editori e direttori e ad un successivo procedimento di

cooptazione da parte della categoria; mentre l'iscrizione all'elenco pubblicisti avviene per pura e semplice cooptazione, secondo criteri ancora più discrezionali.

Nel complesso, si tratta di una disciplina a carattere « chiuso », tendente cioè a restringere quanto più possibile l'esercizio della professione giornalistica mediante un doppio *barrage*, che da un lato tiene fuori dall'Ordine coloro che non riescono a farsi cooptare, e dall'altro confina la maggior parte dei cooptati nell'elenco dei « pubblicisti », escludendoli in pratica da ogni partecipazione attiva alla vita degli organismi professionali.

Nonostante che sia stata varata quindici anni dopo l'entrata in vigore della costituzione repubblicana, la normativa in questione sembra ignorare la lettera e lo spirito della nostra Carta fondamentale, e in particolare dell'articolo 21, che inibisce al legislatore qualsiasi limitazione al diritto di tutti i cittadini di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, salvo il caso di delitti o di manifestazioni contrarie al buon costume. La normativa in questione, inoltre, sembra ignorare l'impegno assunto dal Costituente (articoli 35 segg.) di tutelare « il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni », fornendo ampio riconoscimento, in particolare, a quelle forme

di attività che facilitano o rendono in pratica possibile, attraverso la libera circolazione delle idee, l'esercizio dei fondamentali diritti dell'uomo e del cittadino, e il pieno, reale sviluppo dell'assetto democratico. La disciplina vigente è invece singolarmente vicina a quella corporativistica del periodo fascista, quando il diritto di collaborare ai giornali era limitato ai soci del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, giuridicamente riconosciuto; soci suddivisi appunto nelle due categorie dei « professionisti » (quelli ai quali gli editori riconoscevano il contratto di lavoro giornalistico) e dei « pubblicisti » (gli altri).

Non a caso, del resto, le attuali strutture organizzative del giornalismo italiano derivano direttamente da quel Sindacato fascista: la Federazione nazionale della stampa italiana, per essergli puramente e semplicemente succeduta dopo la caduta del fascismo, come unica organizzazione sindacale e associativa dei giornalisti, i quali sono stati così sottratti alla libera e vivificante dialettica del sindacalismo democratico; l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per essere ancora quello di prima, riservato esclusivamente ai giornalisti « professionisti » con contratto di lavoro subordinato (per cui i giornalisti « pubblicisti » e i « professionisti » liberi collaboratori sono forse gli unici lavoratori in Italia rimasti privi di una organica tutela assistenziale e previdenziale, in spregio all'articolo 38 della Costituzione); l'Ordine dei giornalisti, per essersi sostituito in periodo democratico alla preesistente Commissione unica per la tenuta dell'albo dei giornalisti, assorbendo però — in simbiosi con la FNSI, e senza una netta delimitazione dei rispettivi compiti e responsabilità — il carattere monopolistico del Sindacato unico fascista. Tutti questi organismi sono fondati su una superata concezione aristocratica della funzione giornalistica, che appare poi particolarmente anacronistica in un momento come l'attuale, in cui alla crescente domanda d'informazione proveniente dalla società corrisponde una imperiosa espansione non solo della stampa periodica, ma anche e soprattutto dei moderni strumenti d'informazione radiotelevisiva — fotografica, cinematografica, radiofonica, televisiva — che danno dimensioni del tutto nuove alla funzione giornalistica, sempre più orientata verso forme di ampia partecipazione popolare e di integrazione a tutti i livelli di vita della comunità nazionale.

Di qui l'opportunità di una profonda revisione della normativa vigente, che valga ad armonizzarla sia con i principi costituzionali

su la libertà di stampa, sia con la legislazione — profondamente diversa e più liberale — esistente negli altri Paesi della Comunità europea (e ciò in relazione anche agli obblighi posti dai trattati di Roma ai paesi membri per l'adeguamento delle rispettive legislazioni in materia professionale).

Le suesposte considerazioni trovano fondamento in relazione a tutti e tre i criteri sui quali si basa, come abbiamo detto, l'attuale disciplina della professione di giornalista in Italia; e per tutti e tre lasciamo intendere quali possano essere le soluzioni democratiche in vista di una disciplina più moderna ed avanzata quale abbiamo cercato di configurare nella presente proposta di legge. In particolare:

1) nel regolamentare la professione giornalistica non va mai dimenticato che si tratta di una professione *sui generis*, dato che la Costituzione democratica riconosce a tutti i cittadini il diritto alla libertà di espressione, per cui l'esercizio di questo diritto non può essere direttamente o indirettamente ristretto ad una corporazione di persone, per quanto capaci e selezionate, che nella professione giornalistica abbiano la loro esclusiva fonte di lavoro e di guadagno. Certo, non si può pensare ad un effettivo esercizio di quel diritto da parte di tutti i cittadini cui è astrattamente riconosciuto; in concreto, solo alcuni cittadini possono e vogliono partecipare al processo informativo e formativo della pubblica opinione, specie se in maniera non sporadica ed eccezionale, ma normale e durevole: ma ai cittadini che lo possano e lo vogliano non debbono essere opposte limitazioni o remore. Solo così l'attività giornalistica può assumere significato e sapore di libertà, fuori del ristretto modulo di un mero rapporto di lavoro e in continua osmosi invece con la cultura, la politica e la vita stessa del Paese.

La professione giornalistica, dunque, non può e non deve essere disciplinata secondo schemi analoghi a quelli di altre professioni, che non possono essere ovviamente aperte a tutti, nell'interesse del pubblico e per la tutela della professione stessa: nel che è la funzione peculiare di garanzia degli albi professionali. Se non si vuole addivenire ad una liberalizzazione assoluta, quale si riscontra ad esempio nell'ordinamento vigente nella Repubblica federale tedesca — dove la professione giornalistica è libera, l'accesso ad essa non richiede studi o corsi professionali obbligatori, e non esistono albi — occorre almeno modificare il criterio e i fini per la formazione dell'albo dei

giornalisti, che deve assumere una funzione del tutto diversa: quella cioè di costituire un registro di quanti esercitano *de facto* l'attività giornalistica in materia normale e retribuita, possedendo alcuni elementari requisiti giuridici, professionali e morali. Mentre la funzione dell'ordine professionale, a sua volta, non può essere che quella di tutelare gli iscritti all'albo e in genere l'esercizio, libero e dignitoso, dell'attività giornalistica, anche attraverso un particolare ordinamento disciplinare a garanzia degli stessi iscritti e dei terzi.

La nuova disciplina proposta, pertanto, pur conservando l'albo e l'Ordine, intende infondere in queste istituzioni uno spirito nuovo e diverso, sia rinnovandone le strutture, le competenze, le procedure (specie nella delicata materia disciplinare), sia includendovi tutti coloro che operano nel settore dell'informazione — e quindi non soltanto nel settore limitato dei quotidiani e periodici a stampa, ma pure in altri e soprattutto in quelli della informazione audiovisiva e fotografica — in maniera normale e retribuita, anche se non esclusiva, quali che siano le forme contrattuali e le modalità concrete in cui si esplichi la loro attività.

L'iscrizione all'albo è dunque prevista come necessaria per tutti coloro che intendano assumere il titolo ed esercitare le funzioni di direttore, condirettore o vicedirettore responsabile di pubblicazioni a stampa, redattore capo, capo servizio, redattore, collaboratore ordinario, corrispondente da capoluogo di provincia o da centro superiore a 50 mila abitanti, membro di ufficio stampa, o funzioni analoghe nel campo dell'informazione audiovisiva e fotografica. Per tutte queste funzioni valgono, nei confronti dei non iscritti all'albo, le disposizioni dell'articolo 348 del codice penale. Ma, al di fuori di queste funzioni più specificamente professionali, l'esercizio di ogni altra attività nel settore dell'informazione è del tutto libero, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, a cominciare dalle attività di collaborazione esterna non caratterizzate da continuità di prestazioni, responsabilità di servizio e vincolo di dipendenza dalle aziende editoriali; fermo restando, comunque, che l'esercizio di attività non occasionali e retribuite nel settore dell'informazione dà titolo, dopo due anni, per l'iscrizione nell'albo.

Agli iscritti all'albo è anche riservato l'uso del titolo di giornalista, con la protezione dell'articolo 498 del codice penale. Ma le modalità per l'iscrizione all'albo sono tali — come vedremo poi — da consentirvi l'ingresso a chiunque operi *de facto* nel settore dell'infor-

mazione, con l'abolizione anche del superato requisito dell'esclusività professionale (richiesto dalla sola legislazione italiana, fra tutte quelle dei paesi della CEE). Per cui, in sostanza, con la normativa proposta non è più vero che l'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio della professione; ma è vero il contrario, che cioè l'esercizio effettivo della professione è — in linea di massima — condizione necessaria e sufficiente per l'iscrizione all'albo e per ottenere conseguentemente il pieno riconoscimento del titolo di giornalista e dei diritti ad esso inerenti.

2) I principi precedentemente esposti giustificano pienamente l'eliminazione della distinzione discriminatoria tra giornalisti « professionisti » e « pubblicisti ». La Corte costituzionale, con sentenza del 10 luglio 1968, n. 98, ha già fatto praticamente giustizia della distinzione, statuendo l'incostituzionalità dell'articolo 46 della legge professionale vigente, nella parte in cui riserva ai giornalisti « professionisti » l'esercizio delle funzioni di direttore e vicedirettore di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa a diffusione nazionale: la ricordata sentenza ha infatti ritenuto che le ragioni che rendono costituzionalmente valido l'obbligo di appartenenza all'Ordine per chi ricopra tali funzioni « appaiono soddisfatte dall'iscrizione del direttore e del vicedirettore all'albo, indipendentemente dal fatto che si tratti di professionista o di pubblicista, contrariamente a quanto previsto dalla legge impugnata; poiché è certo che non ci si trova qui in presenza di un pubblico interesse, né, a maggior ragione, di un interesse generale di grado tale da giustificare l'intervento della legge, la quale, quando si tratta di disciplinare l'esercizio di una libertà fondamentale, non può porre limitazioni che, come quella in esame, non siano in funzione della tutela di interessi direttamente rilevanti sul piano costituzionale ».

Questi esattempi rilievi della Corte si attagliano non soltanto alla norma ad essa sottoposta, ma in generale a tutte le disposizioni che discriminano tra « professionisti » e « pubblicisti » nell'esercizio di una funzione per sua natura unitaria, e che rappresenta uno dei principali, se non il principale strumento della libertà di espressione del pensiero. La discriminazione in parola — che esiste soltanto in Italia — non è affatto « in funzione della tutela di interessi direttamente rilevanti sul piano costituzionale »; essa è invece il frutto di una superata conce-

zione « castale » del giornalismo, inteso come feudo riservato di una *élite* professionale. Questa *élite* controlla gelosamente l'immissione di nuovi elementi e detiene ogni potere dell'Ordine attraverso una normativa elettorale che rifiuta il principio « un uomo, un voto » attribuendo *ex lege* ai « professionisti » una rappresentanza doppia rispetto ai « pubblicisti » nei consigli regionali o interregionali e nel consiglio nazionale dell'Ordine (il cui presidente, per di più, deve essere per legge un « professionista »).

Si noti che la distinzione tra « professionista » e « pubblicista » non corrisponde esattamente al parametro dell'esclusività o meno dell'esercizio dell'attività di giornalista rispetto ad altre professioni, come potrebbe apparire da un sommario esame dell'articolo 1 della legge professionale vigente. Infatti, poiché il presupposto indispensabile per la iscrizione all'elenco dei professionisti è la pratica giornalistica, che può svolgersi soltanto (con il consenso dell'editore e del direttore, e per questo limitate) presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della RAI-TV, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari (articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69) è chiaro che tutti i giornalisti i quali, per le più svariate ragioni, non possano seguire questa trafila sono iscrivibili soltanto nell'elenco dei pubblicisti anche se esercitano la professione giornalistica in modo esclusivo e continuativo. L'iniustizia sostanziale di questa statuizione legislativa è dimostrata dal fatto che presso le redazioni di molti quotidiani e periodici lavorano giornalisti pubblicisti a tempo pieno, che hanno funzioni e responsabilità assolutamente identiche a quelle dei colleghi professionisti, e tuttavia non sono riconosciuti per tali, e conseguentemente hanno diritto ad un trattamento contrattuale meno favorevole, a minori retribuzioni (consentendo così agli editori ingiustificate speculazioni), al trattamento previdenziale e assistenziale INPS-INAM anziché a quello migliore dell'INPGI, eccetera. Se poi si tratta di collaboratori esterni, costoro non hanno diritto neppure ad alcuna tutela previdenziale e assistenziale, come abbiamo già rilevato. Si deve altresì ricordare che per certe funzioni, come quelle di corrispondente da capoluogo di provincia, i giornalisti pubblicisti che le esercitano sono stati talora addirittura perseguiti per esercizio abusivo

della professione ! L'assurdità del sistema che dalla vigente normativa è disposto, e la sostanziale ingiustizia del medesimo, acquistano particolare evidenza, ove si ponga mente al noto principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, sancita dall'articolo 3 della Costituzione, per il quale è inibito al legislatore ordinario di valutare diversamente, sul piano normativo, situazioni oggettivamente e soggettivamente identiche.

D'altra parte, esistono anche categorie di iscritti all'elenco dei professionisti per i quali il requisito dell'esclusività professionale non è richiesto, come i direttori di giornali quotidiani che siano organi di partito o di movimenti politici o di organizzazioni sindacali, per i quali il secondo comma dell'articolo 47 della legge professionale vigente prevede l'iscrizione — sia pure provvisoria — nell'elenco professionisti su la base dei soli requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di un mutamento ai sensi della legge su la stampa.

Contro queste ingiustificabili sperequazioni si è sviluppato nella categoria giornalistica un movimento di opinione tendente ad introdurre nella nostra legislazione il principio del « giornalista unico »: il principio cioè della sostanziale unicità della funzione giornalistica, come « professione dell'informazione », che può realizzarsi in molteplici forme contrattuali e con varie modalità, cui ovviamente devono corrispondere diverse tipologie di rapporti di lavoro, che vanno dalla collaborazione libera, sostanzialmente assimilabile ad una attività libero-professionale, al rapporto di lavoro dipendente, con vincolo di orario e continuità di prestazioni; senza che ciò debba comunque incidere su la posizione uguale e paritaria di tutti i giornalisti sotto ogni altro aspetto di legge, e in particolare per quanto riguarda la partecipazione all'Ordine professionale; ché anzi l'attuale assetto dell'Ordine appare gravemente sospetto di formale incostituzionalità, e comunque è certamente illegittimo sotto il profilo sostanziale, per la posizione di preminenza che istituzionalmente vi assumono i membri giornalisti-professionisti a detrimento, così, dell'assetto democratico dell'Ordine, che postula la parità dei diritti e dei doveri nella gestione dei poteri e che appare incompatibile con l'attribuzione, ai professionisti, di condizione superiore rispetto ai pubblicisti (arg. ex articolo 39 della Costituzione).

A questa concezione si ispira la presente proposta di legge, che intende inserirsi nel-

l'imponente processo di rinnovamento oggi in corso in Italia per liberare le strutture professionali da ogni residuo od incrostazione di carattere chiusamente corporativo e per adeguarle invece alle nuove esigenze di una società aperta e in rapido sviluppo. Si pensi, in proposito, all'unificazione dei ruoli dei magistrati di merito, o all'eliminazione di ogni distinzione « baronale » nell'ambito della funzione docente, che costituisce la chiave di volta della riforma universitaria. Proprio quest'ultimo esempio ci sembra particolarmente significativo, in relazione agli obiettivi di fondo che una reale riforma dell'ordinamento professionale giornalistico deve proporsi. La libertà di insegnamento porta ad una concezione aperta della università, nell'ambito della quale il docente, che quella libertà effettivamente esercita, è soggetto ad una disciplina antigerarchica professionalmente unitaria, è un « docente unico », sia impiegato a *fulltime* o per una parte soltanto del suo tempo, si dedichi ad altre attività professionali, sia iscritto nei ruoli o sia legato all'amministrazione universitaria da un contratto a termine. Nello stesso modo, la libertà di manifestazione del pensiero deve portare ad una concezione aperta della stampa e degli altri strumenti di diffusione, nell'ambito della quale colui che quella libertà effettivamente esercita deve essere soggetto ad una disciplina fondamentalmente unitaria, quale che sia la sua particolare posizione contrattuale nei confronti dell'azienda editoriale.

In applicazione di questi principi, ci siamo dunque proposti di sopprimere l'anacronistica distinzione tra « professionisti » e « pubblicisti » e di elaborare una disciplina unitaria per tutti i giornalisti, con eguali diritti e doveri nell'ambito professionale, ed uguale possibilità di accesso sia alle diverse funzioni in cui si articola la professione, sia agli organi periferici e centrali dell'Ordine, per la formazione dei quali deve essere finalmente abolita ogni prefigurazione artificiosa ed estranea alla volontà degli iscritti. A quest'ultimo scopo tendono anche le disposizioni della nostra proposta di legge tendenti a democratizzare e a rendere più rigorosa e garantita la procedura per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali, del Consiglio nazionale e degli altri organi dell'Ordine.

3) L'affermazione dei principi sopra menzionati sarebbe manchevole se non trovasse precisa attuazione anche e soprattutto nella liberalizzazione degli accessi alla professione.

Oggi il titolo di giornalista professionista è riconosciuto — come abbiamo già osservato — solo a seguito di una « pratica » professionale di diciotto mesi presso un quotidiano, o presso la RAI-TV, o presso un'agenzia di stampa a diffusione nazionale (con almeno quattro redattori professionisti), o presso un periodico a diffusione nazionale (con almeno sei redattori professionisti).

La possibilità di accedere a tale « pratica » è interamente lasciata all'arbitrio degli editori e dei direttori di questi grossi organi d'informazione; per di più, se l'interessato non sia munito di licenza di scuola media superiore, deve anche superare un esame di cultura generale davanti ad una commissione composta per quattro membri su cinque da giornalisti professionisti. Trascorsi i diciotto mesi, il praticante deve ottenere una dichiarazione di buon esito della pratica dal direttore e finalmente superare una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo davanti ad una commissione composta per cinque membri su sette da giornalisti professionisti.

Il titolo di giornalista pubblicista, invece, viene conferito dal Consiglio regionale o interregionale valutando discrezionalmente la documentazione prodotta dall'interessato sull'attività giornalistica retribuita svolta da almeno due anni. In realtà, questo titolo è stato ed è conferito — e talora negato — secondo i più vari criteri storicamente succedutisi, spesso diversi anche da zona a zona: sicché il relativo albo è oggi una specie di coacervo delle più varie situazioni soggettive.

Per mettere definitivamente ordine in questa materia secondo criteri di razionalità la presente proposta di legge prevede per l'iscrizione all'albo unico dei giornalisti tre distinti canali:

a) l'esercizio della pratica giornalistica per almeno diciotto mesi presso un quotidiano o presso un periodico, o presso il servizio giornalistico della RAI-TV o presso una agenzia quotidiana di stampa;

b) lo svolgimento di attività non occasionale e retribuita nel settore dell'informazione per almeno due anni;

c) l'assunzione della qualifica di direttore responsabile di una pubblicazione periodica (in questo caso, però, l'iscrizione all'albo avviene a titolo provvisorio, ed è disposta la cancellazione d'ufficio qualora cessi la periodicità della pubblicazione o l'interessato perda la qualifica di direttore responsabile prima di avere maturato il periodo di tre anni necessario per rendere definitiva l'iscrizione).

I poteri discrezionali dei Consigli dell'Ordine nella valutazione dei titoli professionali per l'iscrizione all'albo sono attenuati dalla disposizione per cui, qualora detti titoli siano ritenuti insufficienti, l'interessato deve sottoporsi ad una prova scritta e orale di tecnica e pratica dell'informazione, ai fini dell'accertamento dell'idoneità professionale. Alla prova debbono comunque essere sottoposti coloro che richiedano di essere iscritti all'albo senza essere in possesso di licenza di scuola media superiore o di titolo di studio equivalente.

Con queste norme, a parere dei proponenti, sono anche superate le annose dispute relative ai limiti di discrezionalità dei Consigli dell'Ordine ai fini dell'iscrizione, della necessità o meno di un titolo di studio per l'esercizio della professione, del carattere di sostanziale cooptazione dell'attuale disciplina. Quanto alla discrezionalità dei Consigli dell'Ordine, essa viene limitata alla possibilità di ritenere senz'altro sufficiente i titoli professionali esibiti dall'interessato, o di rimettere invece il giudizio della sua idoneità professionale ad una prova scritta ed orale davanti ad una apposita Commissione. Quanto al titolo di studio, occorre tener presente che l'esercizio della professione giornalistica non può essere subordinato ad un particolare titolo, sia per motivi costituzionali, sia per l'inesistenza o la scarsa rilevanza di corsi di studio a ciò specificamente indirizzati, sia per motivi di fatto (non si dimentichi che alcuni dei maggiori giornalisti italiani erano e sono autodidatti, e tuttavia professionalmente molto più validi di tanti laureati); mentre l'iscrizione ad un Ordine professionale richiede comunque l'accertamento di un congruo livello culturale: di qui la necessità di un criterio mediano, individuato dai proponenti nella sottoposizione obbligatoria alla prova di idoneità professionale per coloro che non siano in possesso di un diploma di scuola media superiore. Quanto infine alla liberalizzazione degli accessi alla professione rispetto agli attuali sistemi ispirati al criterio della cooptazione, si ritiene che vi possano notevolmente contribuire sia la riduzione dei poteri discrezionali riconosciuti in materia ai Consigli dell'Ordine, sia la mutata composizione delle Commissioni per la prova di idoneità professionale, che sono attualmente formate da cinque giornalisti professionisti e da due magistrati, mentre secondo la nostra proposta di legge dovranno comprendere tre giornalisti, tre docenti universitari di ruolo e un magistrato.

Qualche ulteriore precisazione meritano le disposizioni dirette a regolare in modo nuovo la posizione dei direttori di pubblicazioni periodiche, i quali oggi — se direttori responsabili di periodici e riviste di carattere tecnico, professionale o scientifico — sono inseriti, qualora non siano iscritti all'albo, in un elenco speciale annesso all'albo stesso; mentre, se direttori di organi periodici di partiti o di movimenti politici o di organizzazioni sindacali, possono anche non essere iscritti all'albo, ma hanno titolo per l'iscrizione provvisoria, nell'elenco dei professionisti, se si tratti di un quotidiano, o in quello dei pubblicisti, se si tratti di altra pubblicazione periodica (con contestuale nomina di un vicedirettore responsabile professionista per il quotidiano o di un vicedirettore responsabile pubblicista per il periodico).

Questa disciplina barocca, sostanzialmente equivoca e difficilmente giustificabile sul piano dei principi, non tiene presente che chiunque diriga un periodico o una rivista, anche se di carattere tecnico, professionale o scientifico (a proposito di questi caratteri c'è poi da considerare che la prassi applicativa ha lungamente superato la lettera della legge), è, evidentemente, e per ciò stesso, un « giornalista »: e come tale deve avere diritto al titolo e all'iscrizione all'albo relativo, finché permanga in quella posizione. Egualmente dicasi per il direttore « politico », che non si capisce perché non possa essere anche un direttore « responsabile », ove lo voglia, senza bisogno di nominare un vicedirettore ai fini appunto della « responsabilità ».

Per questi motivi la presente proposta di legge tende a dare una disciplina unica alla posizione dei direttori responsabili di pubblicazioni periodiche, stabilendo che essi vengano comunque iscritti all'albo a titolo provvisorio (come avviene attualmente per i direttori « politici »); che sia disposta la cancellazione d'ufficio qualora cessi la periodicità della pubblicazione, o l'interessato perda la qualifica di direttore responsabile; che la permanenza per un triennio in questa qualifica renda definitiva l'iscrizione, come l'esercizio per un biennio di qualsiasi attività non occasionale e retribuita nel settore della informazione (e l'attività direzionale, evidentemente, è attività giornalistica quanto e più di qualsiasi altra).

Per il periodo transitorio, la proposta di legge prevede che, entro novanta giorni dalla pubblicazione del Regolamento di attuazione, gli esistenti Consigli regionali e interregionali dell'Ordine provvedano alla formazione degli

albi unici, inserendovi (con l'anzianità di iscrizione fin qui maturata) tutti gli attuali iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti e negli elenchi speciali dei direttori responsabili di periodici o riviste di carattere tecnico, professionale o scientifico.

Dopo che gli iscritti agli albi unici avranno provveduto, nei successivi novanta giorni, all'elezione secondo le nuove norme del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine, questi ultimi dovranno procedere ad una revisione completa dei nuovi albi (nonché dell'elenco speciale dei giornalisti stranieri che esercitano la loro attività in Italia e del registro dei praticanti).

È sembrato opportuno che a questa revisione si proceda dopo la costituzione dei nuovi Consigli, anziché all'atto della formazione dei nuovi albi, per attribuirne la competenza e la responsabilità esclusivamente agli organi eletti in base alle nuove norme: i Consigli esistenti, infatti, costituiti su la base di una legge professionale ispirata a criteri tanto diversi non appaiono i più idonei a dare una prima applicazione alla nuova normativa, e potrebbero addirittura essere indotti a cercare di limitarne la portata e la carica innovativa.

Doverosa è infine la riforma dell'antidemocratico sistema elettorale vigente che, attribuendo i seggi dei consigli ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, impedisce che la minoranza o le minoranze siano rappresentate in seno ai consigli stessi. In pratica infatti vengono votate delle liste, pur non essendo esse contemplate dalla legge, ed alla lista di maggioranza viene attribuita la totalità dei seggi. La presente proposta di legge prevede invece la presentazione di liste ufficiali: alla lista che avrà conquistato la maggioranza dei voti sarà attribuita la maggioranza dei seggi, mentre i restanti seggi saranno attribuiti alla lista di minoranza, se essa è una sola, o suddivisi proporzionalmente fra le liste minoritarie, ove esse siano più di una.

Onorevoli colleghi, uno Stato moderno deve preoccuparsi di rimuovere gli ostacoli di or-

dine giuridico, economico e sociale che limitano o impediscono l'esercizio dei diritti del nostro sistema costituzionale; il legislatore deve quindi proporsi di fornire e incentivare in ogni modo il consolidamento e l'allargamento della sua area di esercizio, assicurando ad essa il maggior apporto possibile dei diversi ceti professionali e centri di interesse in cui si articola una società pluralistica.

Occorre dunque porre fine alla lunga linea grigia che contraddistingue tutta la nostra legislazione su la stampa, nelle sue successive stratificazioni e modificazioni, e nella contrattazione collettiva che ne costituisce il naturale completamento: una linea ispirata alla difesa corporativa di una piccola *élite* o a criteri restrittivi e disincentivanti verso i « non addetti ai lavori ». La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre al vostro esame si propone appunto di invertire questa linea e di avviare la professione giornalistica verso una disciplina organica e moderna, libera da vecchie inibizioni e da anacronistici steccati, che ne faccia una vera e propria pubblica funzione, in grado di corrispondere alla crescente richiesta di informazione e di partecipazione che proviene da tutti gli strati di una società in trasformazione.

Queste sono anche le istanze di vasti settori dei giornalisti italiani fra coloro di essi che più modernamente concepiscono la professione quale servizio pubblico, ed organizzati — al di là delle corporazioni ufficiali — su strutture e principi certamente democratici quali sono: il Sindacato nazionale giornalisti della CISL (l'unico del settore che operi nell'ambito delle grandi e democratiche confederazioni di lavoratori); il Movimento autonomo della stampa italiana; il Comitato d'azione sindacale « Giuseppe Luongo »; ecc. Istanze ed aspettative, queste, facilmente desumibili dai giornali di categoria *Il Pubblicista* e *Nuova Epoca*, particolarmente benemeriti per le lunghe ed aspre battaglie che combattono in difesa della libertà di stampa e del principio dell'eguaglianza, indistintamente fra tutti i giornalisti.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

CAPO I.

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI.

ART. 1.

(Ordine dei giornalisti).

L'Ordine dei giornalisti comprende tutti gli appartenenti all'albo dei giornalisti, al quale sono iscritti coloro che operano nel settore dell'informazione in maniera normale e retribuita, anche se non esclusiva, quali che siano le forme contrattuali e le modalità concrete in cui si esplica la loro attività.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli ordini regionali o interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

ART. 2.

(Diritti e doveri).

È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata esclusivamente dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti.

Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, in qualsiasi sede — anche giudiziaria — quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e quando comunque lo ritengano opportuno, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, e la fiducia tra la stampa ed i lettori.

ART. 3.

*(Composizione
dei Consigli regionali o interregionali).*

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 9 giornalisti iscritti all'albo nelle rispettive circoscrizioni.

I Consigli nelle cui circoscrizioni siano iscritti più di 2 mila giornalisti compendiano 2 consiglieri in più per ogni mille iscritti eccedenti tale cifra, o frazione di mille superiore a 500.

È improponibile la candidatura di quei giornalisti che, al momento della presentazione delle liste, ricoprano cariche — a qualsiasi livello — nei sindacati di categoria.

ART. 4.

(Elezione dei Consigli dell'Ordine).

I Consigli dell'Ordine sono eletti a scrutinio segreto dai giornalisti iscritti all'albo della circoscrizione e in regola con i contributi dovuti all'Ordine, mediante liste concorrenti composte di un numero di candidati non superiore a quello dei componenti del Consiglio. Alla lista che abbia ottenuto la maggioranza anche relativa dei voti validi, viene attribuito in seno al Consiglio un numero di seggi pari al numero dei seggi di minoranza più uno. I seggi di minoranza sono attribuiti alla lista minoritaria o, in caso di più liste, suddivisi proporzionalmente fra di esse.

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno 30 giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. Nel caso di dimissioni del Consiglio, l'assemblea è convocata entro 30 giorni. La convocazione si effettua mediante posta raccomandata almeno 25 giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilirne il luogo, il giorno e le ore.

ART. 5.

(Votazioni).

L'assemblea, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie 5 scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i 5 per iscrizione esercita le funzioni di presidenza.

te del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di 3 componenti dell'ufficio elettorale.

ART. 6.

(Scrutinio e proclamazione degli eletti).

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine. Non è ammesso il voto per delega.

Decorse 12 ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la prima giornata di votazione e procede insieme con almeno altri 2 scrutatori, a suggellare le urne con le opportune cautele per garantirne l'intangibilità, consegnandole quindi ad agenti della forza pubblica che le custodiscono nelle ore di sospensione.

Il giorno immediatamente successivo le operazioni proseguiranno con le stesse modalità e per almeno 6 ore ininterrotte. Decorso tale termine il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara definitivamente chiusa la votazione, e procede pubblicamente alle operazioni di scrutinio, con l'assistenza degli scrutatori e di un notaio. Concluse le operazioni di scrutinio, proclama eletti nell'ordine i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e forma la graduatoria dei candidati non eletti. Si considerano dispersi i voti inferiori a 10.

Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero di grazia e giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

ART. 7.

(Durata in carica del Consiglio - Sostituzioni).

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e non possono essere immediatamente rieletti.

Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti, in base alla graduatoria di cui al penultimo comma del precedente articolo. Qualora la sostituzione sia impossibile per mancanza di candidati che abbiano riportato almeno 10 voti, si procede ad elezione suppletiva che

avviene con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli.

Nello stesso modo si procede qualora, per analoghi motivi non sia possibile completare la proclamazione degli eletti di cui al penultimo comma del precedente articolo.

I componenti così eletti o subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

ART. 8.

(Reclamo contro le operazioni elettorali).

Contro i risultati delle elezioni ciascuno iscritto all'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro 10 giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a 30 giorni e con le modalità della presente legge, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

ART. 9.

(Cariche del Consiglio).

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Tutte queste cariche sono incompatibili con il mandato parlamentare e con altre cariche amministrative, scientifiche, militari.

ART. 10.

(Attribuzioni del presidente).

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, convoca l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 11.

(Attribuzioni del Consiglio).

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) vigila per la tutela del titolo e della professione di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria;

c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) provvede alla tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio dei certificati;

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge.

ART. 12.

(Collegio dei revisori dei conti).

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da 3 componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi 3 anni la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica 3 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 3.

ART. 13.

(Assemblea per l'approvazione dei conti).

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

Nel caso che in tale occasione uno dei 2 bilanci o entrambi non siano approvati, il Consiglio s'intende automaticamente dimissionario.

ART. 14.

(Assemblea straordinaria).

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, da parte di almeno un decimo degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre 20 giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

ART. 15.

(Norme comuni per le assemblee).

Alle assemblee dell'Ordine sono ammessi soltanto gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi. L'identità e la posizione professionale dei partecipanti devono essere verificate agli ingressi della sala in cui si svolgono i lavori.

All'inizio della riunione l'assemblea procede alla propria costituzione eleggendo un presidente e un segretario, e i rispettivi supplenti che possano sostituirli in caso di impedimenti.

Le deliberazioni dell'assemblea avvengono a maggioranza assoluta dei presenti e per voto palese.

Devono avvenire per scrutinio segreto se lo richiedono per iscritto almeno un decimo dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

CAPO II.

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE.

ART. 16.

(Consiglio nazionale: composizione).

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale è composto in ragione di 3 giornalisti per ogni ordine regionale o interregionale, iscritti nelle rispettive circoscrizioni.

Gli Ordini regionali o interregionali nelle cui circoscrizioni siano iscritti più di 2.000 giornalisti eleggono un consigliere nazionale

in più per ogni 1.000 iscritti eccedenti tale cifra, o frazione di 1.000 superiore a 500.

Per l'elezione del Consiglio nazionale si procede a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Contro i risultati delle elezioni ciascuno iscritto può proporre reclamo al Ministro di grazia e giustizia, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Ministro di grazia e giustizia fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

ART. 17.

*(Durata in carica
del Consiglio nazionale — Sostituzioni).*

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica 3 anni, e non possono essere immediatamente rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme dell'articolo 7 e l'ultimo comma dell'articolo 3.

ART. 18.

(Incompatibilità).

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di 10 giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

ART. 19.

(Cariche).

Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, 2 vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da 9 giornalisti; tra gli stessi sono compresi il presidente e un vicepresidente.

Designa pure 3 giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti che non ricoprano o non abbiano

ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale. A tutte le cariche interne, compresa quella di membro del Comitato esecutivo, si applica l'ultimo comma dell'articolo 9.

ART. 20.

(Attribuzioni del Consiglio).

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle deman-
dategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere al Ministro di grazia e giustizia sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;

b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia;

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti;

h) compila e pubblica, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'albo nazionale dei giornalisti con annessi Elenco speciale dei giornalisti stranieri e il registro dei praticanti.

ART. 21.

(Attribuzioni al Comitato esecutivo).

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine.

ART. 22.

(Attribuzioni del presidente).

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla presente legge e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 23.

(Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo).

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

ART. 24.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti iscritti all'albo, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo

Consiglio, che deve avere luogo entro trenta giorni dal decreto di scioglimento.

Il Ministro di grazia e giustizia decide, in via amministrativa, sui ricorsi relativi alle elezioni del Consiglio nazionale dell'Ordine. Può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio di Stato, sciogliere il Consiglio nazionale dell'Ordine. Si applicano al riguardo il secondo e il terzo comma del presente articolo.

TITOLO II DELL'ALBO PROFESSIONALE

CAPO I.

DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI.

ART. 25.

(Albo: istituzione).

Ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale tiene l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nella circoscrizione del Consiglio.

I giornalisti che abbiano la loro residenza abituale fuori del territorio della Repubblica sono iscritti all'albo di Roma.

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito l'Albo nazionale dei giornalisti italiani.

ART. 26.

(Albo: contenuto).

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data d'iscrizione. L'albo è compilato secondo l'ordine alfabetico.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

ART. 27.

(Elenco speciale dei giornalisti di nazionalità straniera).

All'albo dei giornalisti di Roma è annesso un elenco dei giornalisti di nazionalità straniera che esercitano la loro attività in Italia.

ART. 28.

(Iscrizione all'Albo dei giornalisti).

Per l'iscrizione all'albo dei giornalisti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) età non inferiore agli anni 21;
- 2) cittadinanza italiana;
- 3) buona condotta;
- 4) esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, o di attività non occasionale e retribuita nel settore dell'informazione per almeno 2 anni.

I requisiti di cui al precedente n. 4) non sono richiesti per assumere la qualifica di direttore responsabile di una pubblicazione periodica a carattere tecnico, scientifico, o professionale.

In tal caso però, l'iscrizione all'Albo ha luogo a titolo provvisorio; ed è disposta la cancellazione d'ufficio qualora cessi la periodicità della stessa, o l'interessato perda la qualifica di direttore responsabile prima di avere maturato il periodo di 3 anni necessario per rendere definitiva l'iscrizione.

Non possono essere iscritti all'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

L'iscrizione è deliberata dal Consiglio regionale o interregionale competente per territorio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine, il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione entro 15 giorni dal ricorso.

L'iscrizione all'albo dei giornalisti è compatibile con l'iscrizione ad altri albi professionali e con l'esercizio di altre professioni od arti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 38.

ART. 29.

(Rigetto della domanda).

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione. Se il rigetto ha luogo per insufficienza di titoli professionali esso non può essere deciso se non dopo il mancato espletamento,

o l'espletamento con esito negativo, della prova di idoneità professionale di cui al successivo articolo 31.

ART. 30.

(Modalità per l'iscrizione all'albo dei giornalisti).

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) dichiarazione di cui all'articolo 33; ovvero giornali, periodici o altri documenti e certificati dei direttori responsabili di pubblicazioni, che comprovino lo svolgimento di attività non occasionale e retribuita nel settore dell'informazione per almeno due anni; oppure, per il caso di cui al terzo comma dell'articolo 28, istanza dell'editore della pubblicazione e copia di lettera di nomina dell'interessato a direttore responsabile;
- 4) titolo di studio;
- 5) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine procede alla iscrizione se lo ritenga opportuno, vagliate le circostanze del caso e la condotta del richiedente.

ART. 31.

(Prova di idoneità professionale).

Il Consiglio dell'Ordine, valutati i titoli del richiedente, qualora li ritenga insufficienti, condiziona l'iscrizione al superamento di una prova scritta e orale di tecnica e pratica dell'informazione, ai fini dell'accertamento dell'idoneità professionale. Alla prova debbono comunque essere sottoposti coloro che richiedano di essere iscritti all'albo giornalisti senza possedere il diploma di scuola media superiore o titolo equivalente. Il superamento della prova di idoneità costituisce di per sé titolo per la iscrizione all'albo. In questi casi l'interessato dovrà sostenere la prova alla prima sessione utile, davanti ad una speciale

Commissione, composta di 7 membri, di cui 3 designati dal Consiglio nazionale tra i giornalisti iscritti da almeno 5 anni e che non ricoprano cariche negli Ordine nel Consiglio nazionale o nei sindacati di categoria, 3 designati dal Ministro della pubblica istruzione tra i docenti universitari di ruolo non iscritti all'Ordine dei giornalisti, ed uno, con funzioni di presidente, designato dal presidente della Corte d'appello di Roma tra i magistrati d'appello.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno 2 sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.

ART. 32.

(Registro dei praticanti).

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendano avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai nn. 1), 2) e 4) dell'articolo 30. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore, comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 33.

Si applica il disposto dei commi secondo e terzo dell'articolo 30.

ART. 33.

(Pratica giornalistica).

La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della Radio o della Televisione, o presso un periodico o presso un'agenzia quotidiana di stampa.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al primo comma, n. 3), del precedente articolo 30.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

ART. 34.

(Giornalisti stranieri).

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 27, se abbiano compiuto i 21 anni.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 30.

Si applica il disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 30.

CAPO II.

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO.

ART. 35.

(Trasferimenti).

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che ha trasferito la propria residenza ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo.

ART. 36.

(Cancellazione dall'albo).

Il Consiglio dell'Ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, di mancato pagamento dei contributi dovuti all'Ordine per due anni consecutivi, o di perdita della cittadinanza italiana.

In quest'ultimo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 34 e ne faccia domanda.

ART. 37.

(Condanna penale).

Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di

interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 45.

ART. 38.

(Cessazione dell'attività).

Il giornalista è cancellato dall'albo quando risulti che abbia cessato ogni attività nel settore dell'informazione da almeno 3 anni. Nel calcolo di questo termine non si tiene conto dei periodi di inattività dovuti all'assunzione di cariche o funzioni amministrative, politiche o scientifiche o all'espletamento di obblighi militari o a forzata disoccupazione.

Il presente articolo non si applica al giornalista che abbia almeno 10 anni d'iscrizione all'albo, salvo che l'interessato consenta alla cancellazione.

ART. 39.

(Reiscrizione).

Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale ai sensi dell'articolo 37, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

ART. 40.

*(Notificazione
delle deliberazioni del Consiglio).*

Le deliberazioni del Consiglio regionale di cancellazione dall'albo e di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente devono essere notificate, con la congrua motivazione, all'interessato, nei modi e nei termini di cui all'articolo 29.

Contro queste deliberazioni l'interessato può presentare ricorso al Consiglio nazionale entro 30 giorni dalla notifica. Il Consiglio nazionale decide entro 15 giorni dal ricorso.

Trascorsi 30 giorni senza che sia intervenuta la decisione, il ricorso s'intende accolto.

ART. 41.

(Comunicazioni).

Una copia dell'albo deve essere depositata, ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero di grazia e giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro 2 mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla cancelleria della Corte d'appello, al Procuratore generale della stessa Corte e al Consiglio nazionale.

CAPO III.

DELL'ESERCIZIO

DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA.

ART. 42.

(Titolo di giornalista).

Nessuno può assumere né usare il titolo di giornalista se non è iscritto all'albo. La violazione di tale disposizione è punita a norma dell'articolo 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 43.

(Professione di giornalista).

Nessuno può assumere il titolo né esercitare le funzioni di direttore, condirettore e vicedirettore responsabile di pubblicazioni a stampa o funzioni corrispondenti nel settore dell'informazione audiovisiva se non è iscritto all'albo dei giornalisti. Valgono al riguardo le disposizioni del secondo comma dell'articolo 28.

Nessuno può assumere il titolo né esercitare le funzioni di redattore capo, capo servizio, redattore, collaboratore ordinario, corrispondente da capoluogo di provincia o da centro superiore a 50 mila abitanti, di titolare o membro di uffici stampa pubblici e privati, o funzioni analoghe nel settore audiovisivo se non è iscritto all'Ordine dei giornalisti.

La pratica professionale per l'avviamento alle predette funzioni può essere esercitata

soltanto dagli iscritti nel registro di cui all'articolo 33, e per non più di 3 anni.

La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è punita a norma dell'articolo 348 del codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

L'esercizio di ogni altra attività nel settore della informazione è libera per tutti i cittadini.

ART. 44.

(Collaboratori esterni).

I collaboratori e corrispondenti o titolari di consimili funzioni di collaborazione esterna purché occasionali di carattere giornalistico, ove non abbiano con le aziende vincoli di dipendenza, responsabilità di servizio e non siano retribuiti con compensi fissi, esercitano la propria attività secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 43.

ART. 45.

(Procedimento disciplinare).

Gli iscritti nell'albo, nell'elenco o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale.

ART. 46.

(Competenza).

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro di tale Consiglio, il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale. Quest'ultima disposizione si applica altresì, anche su istanza dell'incolpato, quando il Consiglio competente od uno o più membri di esso, siano direttamente o indirettamente parte in causa nel giudizio disciplinare, o anche quando l'incolpato sia membro del Consiglio nazionale.

Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, per l'astensione o la ricusazione dei membri del Consiglio valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e

52 del codice civile. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni, viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

ART. 47.

(Decisioni in materia di competenza e ricusazioni).

Sui ricorsi in materia di competenza e ricusazione ai sensi del precedente articolo decide il Consiglio nazionale, uditi l'interessato, il presidente del Consiglio dell'ordine di cui è contestata la competenza ed eventualmente i membri ricusati del Consiglio e assunte le prove offerte.

La decisione è notificata all'interessato e al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario e non oltre i 15 giorni dalla liberazione.

ART. 48.

(Sanzioni disciplinari).

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

Contro tutti questi provvedimenti il giornalista può, entro 30 giorni, proporre reclamo al Consiglio nazionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 40.

ART. 49.

(Avvertimento).

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanza di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Esso deve essere sempre conseguente ad un giudizio disciplinare.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

ART. 50.

(*Censura*).

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

ART. 51.

(*Sospensione*).

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

ART. 52.

(*Radiazione*).

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, nell'elenco o nel registro.

ART. 53.

(*Procedimento*).

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio. Il Consiglio, sulla base delle prove in suo possesso, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le prove raccolte, e gli assegna un termine non inferiore a 30 giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

ART. 54.

(*Provvedimenti disciplinari: notificazione*).

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi debbono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro 15 giorni dalla deliberazione.

ART. 55.

(Prescrizione).

L'azione disciplinare si prescrive entro 60 giorni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione: se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre un quarto.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

ART. 56.

(Reiscrizione dei radiati).

Il giornalista radiato dall'albo, dall'elenco o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi tre anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 54.

TITOLO III

DEI RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI.

ART. 57.

(Ricorso al Consiglio nazionale).

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dall'elenco o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di 30 giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti disciplinari e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 41 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni e cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

ART. 58.

(Deliberazioni del Consiglio nazionale).

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, nell'elenco o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare (salvo quanto previsto dal precedente articolo 47) ed elettorale, devono essere motivate e notificate a mezzo di ufficiale giudiziario, entro 15 giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

Prima di deliberare in materia disciplinare il Consiglio deve in ogni caso sentire il pubblico ministero.

ART. 59.

(Azione giudiziaria).

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al Tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove l'elezione contestata si è svolta.

Avverso la sentenza del Tribunale è dato ricorso alla Corte d'appello competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica.

Sia presso il Tribunale che presso la Corte d'appello il Collegio è integrato da due giornalisti iscritti all'albo, nominati con due supplenti all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato, sia il procuratore della Repubblica, che il procuratore generale presso la Corte d'appello, competenti per territorio.

ART. 60.

(*Procedimento*).

Il Tribunale e la Corte d'appello provvedono, in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

ART. 61.

(*Ricorso per cassazione*).

Avverso le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla notifica ed ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 62.

(*Regolamento di attuazione*).

Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo provvederà all'emanazione del Regolamento di attuazione.

ART. 63.

(*Nuovi albi unici dei giornalisti*).

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di cui al precedente articolo i Consigli regionali o interregionali dell'Ordine dei giornalisti provvederanno alla formazione dei nuovi albi unici dei giornalisti, in cui saranno iscritti, mantenendo l'anzianità di iscrizione sin qui maturata:

a) i giornalisti iscritti negli elenchi dei professionisti istituiti presso ciascun Consiglio dell'Ordine a norma della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

b) i giornalisti iscritti negli elenchi dei pubblicisti presso ciascun Consiglio dell'Ordine a norma della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) gli iscritti negli elenchi speciali di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, abbiano assunto la qualifica di diret-

tori responsabili di periodici o riviste di carattere tecnico, professionale o scientifico, ai sensi dell'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

I nuovi albi così formati saranno pubblicati e tenuti a disposizione degli interessati a partire dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine predetto gli interessati possono proporre ricorso contro i criteri seguiti per la compilazione dell'albo, al Consiglio nazionale, che decide entro 15 giorni dal ricorso.

ART. 64.

(Elezione dei nuovi Consigli).

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di cui all'articolo 62 si dovrà procedere all'elezione, a norma della presente legge, dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.

A tale scopo i Consigli regionali o interregionali che sono in carica provvedono alla tempestiva convocazione delle assemblee degli iscritti agli albi unici formati ai sensi del precedente articolo e agli ulteriori adempimenti previsti per le elezioni dalla presente legge.

ART. 65.

(Revisione).

I nuovi Consigli regionali o interregionali eletti ai sensi del precedente articolo procederanno, entro 180 giorni dalla loro costituzione, ad una revisione degli iscritti agli albi unici, per controllare che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione dall'articolo 28 e che non siano sopravvenute le circostanze previste dagli articoli 36, 37 e 38 per la cancellazione.

Qualora difettino i requisiti o siano sopravvenute cause di cancellazione, il Consiglio adotta i provvedimenti previsti dal Capo II del Titolo III della presente legge. Contro tali provvedimenti l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale nei termini e modi previsti dall'articolo 40.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la revisione dell'elenco speciale dei giornalisti di nazionalità straniera che esercitano la loro attività in Italia, di cui all'articolo 27 e del registro dei praticanti di cui all'articolo 32.

ART. 66.

(*Abrogazioni*).

È abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69, con il relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e sue successive modificazioni. È altresì abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

ART. 67.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.